

ALLEGATO "A"

**\* STATUTO DI ASSOCIAZIONE \***

**DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO**

**ART. 1** - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto agli artt.36 e seguenti del Codice Civile, e dal D.lgs. 117 del 3 /7/2017 "Codice del Terzo Settore", è costituita, un'Associazione di Promozione Sociale, di diritto privato, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa assume la denominazione di

**"AMIGDALA A.P.S."**

Ha sede a Modena

Qui di seguito denominata "Associazione".

L'associazione ha durata illimitata.

Essa intende esercitare, in via principale e per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le seguenti attività di interesse generale, aventi per oggetto:

- **L'organizzazione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, anche editoriali;**
- **Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L.53 del 28/03/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;**
- **Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico;**
- **La promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;**
- **La promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.**

Essa ha sede a Modena; il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci; potrà istituire sedi

secondarie, in Italia e all'estero, secondo le esigenze delle proprie attività.

Essa non ha alcun fine di lucro, è quindi esclusa qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione fra i soci, e si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali. Intende svolgere le attività istituzionali di utilità sociale, prevalentemente con i propri associati e a favore della collettività.

#### **FINALITA'**

**ART. 2** – L'associazione, per il raggiungimento delle finalità di interesse generale di cui all'art. 1, intende:

- Svolgere attività di studio e di ricerca; di produzione di opere originali; di ospitalità negli ambiti dello spettacolo e dell'arte contemporanei, promuovendo la multidisciplinarietà e trasversalità dei linguaggi e la connessione tra arte e territorio;
- Svolgere attività di studio e di ricerca, nonché promuovere azioni concrete, nell'ambito della rigenerazione urbana e del tactical urbanism e della partecipazione - coinvolgimento attivo - dei cittadini allo sviluppo della città;
- Svolgere attività formative e didattiche, rivolte sia a bambini che ad adulti, nei diversi ambiti in cui si svolge la propria attività, anche valendosi di esperti e professionisti del settore. A titolo di esempio si citano gli ambiti dell'arte, del teatro e della narrazione, della storia orale, del design, dello sviluppo urbano, dell'intelligenza collettiva, della co-progettazione etc.;
- Promuovere la pratica artistica anche attraverso il supporto produttivo, organizzativo e amministrativo ad altri artisti;
- Promuovere progetti specifici nell'ambito di iniziative culturali e artistiche, volti alla tutela dei diritti umani, della legalità e delle pari opportunità;
- Gestire spazi in cui svolgere attività di produzione artistica, programmazione di rassegne e festival, azioni di attivazione territoriale, formazione e altre pratiche volte a promuovere l'aggregazione e la più ampia diffusione dell'arte e della cultura;
- Svolgere attività di produzione editoriale, discografica e audio-visiva.

L'Associazione a tal fine potrà:

- Produrre e distribuire le proprie produzioni artistiche multidisciplinari, quali performance, installazioni, concerti, spettacoli, e altre forme contemporanee di spettacolo dal vivo, anche in spazi non convenzionali o in spazi pubblici, al fine di diffondere i linguaggi artistici al di fuori dei circuiti tradizionali, ampliare il proprio pubblico e riattivare spazi abbandonati o dismessi;
- Produrre e distribuire le proprie produzioni discografiche in ambito musicale e le proprie produzioni editoriali (riviste, libri, articoli etc) e le proprie produzioni audio-visive, al fine di disseminare le proprie pratiche e di promuovere la riflessione artistica e culturale;
- Produrre e distribuire le produzioni artistiche degli artisti e gruppi "associati", che si riconoscono negli obiettivi e nelle pratiche dell'associazione e che intendono contribuirvi con il proprio ingegno e la propria creatività, pur mantenendo una loro autonomia artistica e una autorialità specifica;
- Curare e organizzare rassegne, festival, premi e programmi culturali che prevedano la presentazione di spettacoli, performance, mostre e altre attività realizzate da altri artisti italiani o stranieri, con particolare attenzione ai temi della rigenerazione urbana, dell'arte pubblica e di attività artistiche che si sviluppano in stretta relazione con il tessuto urbano e sociale;
- Curare e organizzare residenze artistiche presso i propri o altrui spazi, al fine di promuovere la ricerca e il radicamento delle pratiche artistiche nei territori e nelle comunità di riferimento;
- Organizzare e promuovere laboratori, workshop, attività di formazione sia nei propri spazi sia nelle scuole di ogni ordine e grado, sui temi del teatro, della musica, dell'arte contemporanea, con particolare attenzione all'arte pubblica, alle pratiche partecipative e al "*civic design*", alla socially engaged art, nonché ai temi della rigenerazione urbana, del design, dello sviluppo urbano anche attraverso attività di auto-costruzione e co-progettazione;
- Organizzare lecture, seminari e altre attività di divulgazione sui più ampi temi culturali e di interesse collettivo;
- Gestire spazi a vocazione culturale e artistica, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche, con l'obiettivo di ampliare il pubblico della cultura, disseminare opere artistiche di valore, riattivare spazi dismessi o sottoutilizzati, promuovere l'aggregazione sociale, l'attivazione dei

territori e i progetti di comunità, consentire ad altre organizzazioni di utilizzare gli spazi per scopi riconosciuti affini a quelli dell'associazione;

- Promuovere azioni e riflessioni attorno alla pratica del riuso temporaneo di spazi dismessi o sottoutilizzati, in quanto pratica di riconosciuto valore per la rigenerazione e riattivazione di aree periferiche o degradate o per la riattivazione di luoghi abbandonati. Tale riuso temporaneo si svolge prevalentemente attraverso azioni artistiche o a valenza culturale, storica o di valorizzazione della memoria, e azioni sperimentali volte alla ricerca-azione di tactical urbanism;
- Perseguire sempre e comunque un elevato senso dell'arte, promuovendo incontri con esperti in campo critico che analizzino i diversi panorami artistici italiani ed internazionali;
- Agire come incubatore per nuove e giovani realtà che intendano avvicinarsi al mondo dell'arte, dello spettacolo e della rigenerazione urbana, affiancandone la nascita e lo sviluppo e promuovendo la formazione di nuove realtà nell'ambito del no-profit;
- Cooperare con altre associazioni, enti privati con finalità analoghe per promuovere gli scambi culturali, anche attraverso progetti in partenariato, per incentivare la collaborazione, la co-progettazione e il valore del co-apprendimento in ambito progettuale e culturale;
- Collaborare con le istituzioni pubbliche e private, con le amministrazioni comunali e regionali, con i Ministeri e con tutte le altre istituzioni che intendono sostenere e valorizzare i progetti dell'associazione, anche partecipando a bandi specifici o realizzando attività su incarico e/o commissione.

#### **ATTIVITA' STRUMENTALI E SECONDARIE**

**ART. 3** – L'Associazione, senza alcuno scopo di lucro, potrà esercitare attività strumentali e secondarie, anche di natura commerciale, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge in materia. Tali attività verranno definite dalla legge e recepite con delibera del Consiglio Direttivo.

**ART. 4** – L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori.

**Art. 5** – L'associazione di promozione sociale svolge le proprie attività nei confronti dei propri associati e di terzi.

#### **VOLONTARI**

**ART. 6** – L'associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale prevalentemente dell'apporto del volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; i nominativi dei volontari saranno inseriti in un apposito registro.

Le A.P.S. possono assumere dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nelle proporzioni consentite dalla normative vigente.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse all'attività, e per la responsabilità civile verso terzi.

#### **SOCI**

**ART. 7** - Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, il quale, per il diniego motivato e in forma scritta, dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima. La qualifica di socio si intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci e il pagamento della quota associativa.

Il candidato socio non ammesso, potrà chiedere, entro 15 gg dalla comunicazione di rigetto, che si pronunci l'assemblea dei soci, nella prima riunione utile.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e hanno diritto al voto i soci maggiorenni, o chi ne esercita la patria potestà; i soci iscritti da almeno 1 mese nell'elenco soci hanno diritto di votare in merito all'approvazione dei rendiconti consuntivi, alle modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina del presidente e dei componenti gli organi direttivi e di controllo.

I soci iscritti da meno di 1 mese possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Ogni socio ha diritto a un voto; ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta, nella misura n. 2 deleghe.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali ed in particolare potrà prendere visione delle delibere assunte dagli organi sociali, facendone richiesta al Presidente; tale operazione avverrà presso la sede legale dell'associazione o presso il luogo in cui i libri sociali vengono conservati. La richiesta motivata di visionare altri documenti potrà e dovrà essere soddisfatta, sempre nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali (privacy).

**ART. 8** – I soci sono tenuti:

a) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

b) Al pagamento o rinnovo della quota associativa annuale, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto a) e a causa di un comportamento contrario e dannoso verso l'Associazione o verso i suoi soci.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio.

Il socio che non rinnovi la propria adesione associativa attraverso il pagamento della quota annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, sarà informato della sospensione da ogni attività dell'associazione, e qualora non provveda a regolarizzare la propria adesione, verrà escluso da socio, senza ulteriore formalità.

I soci non possono pretendere la restituzione della quota in caso di recesso o esclusione e la stessa non è rivalutabile né trasmissibile.

#### **PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO**

**ART. 9** – Il Fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'associazione che in caso di suo scioglimento ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività sociali o per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è a tutela dei creditori ed è costituito dalle entrate derivanti dall'attività dell'associazione.

Esso è composto da: avanzi di gestione di anni precedenti, beni immobili e mobili, materiali ed immateriali, donazioni e lasciti e nonché da altri fondi di riserva destinati alla formazione del Fondo Patrimoniale.

I proventi dell'associazione derivano da: quote associative annuali, entrate provenienti dalle attività sociali e da quelle secondarie direttamente connesse, nonché da quelle commerciali marginali; da contributi di aderenti e di terzi e di enti pubblici e privati e da erogazioni liberali.

**ART. 10** - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 30 aprile.

Qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea, che approva il rendiconto economico-finanziario, delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali, oppure donati per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale; in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

**ART. 11** - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione fra soci, lavoratori o collaboratori, anche in modo indiretto, sia durante la vita associativa che in caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **ORGANI SOCIALI**

### **ASSEMBLEA**

**ART. 12** - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano; essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo.

L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- Procedere alla nomina o alla revoca del Consiglio Direttivo alla scadenza e ne definisce la durata in carica;
- Procedere alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo;

- Approvare il rendiconto economico-finanziario annuale;
- Approvare o modificare i regolamenti interni;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni e di responsabilità nei loro confronti;
- Discutere e decidere sul programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- Deliberare la costituzione o partecipazione ad Enti, società e altri organismi, con finalità statutarie analoghe o strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- Deliberare in merito alle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- Deliberare lo scioglimento o altri atti straordinari dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dal Presidente o in alternativa, dal Vice Presidente, almeno 8 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante posta elettronica con avviso di ricezione e stampa e conservazione dell'invio; potranno essere utilizzati altri strumenti idonei a fornire l'informazione a tutti i soci, comunque in relazione alla struttura organizzativa dell'associazione.

L'assemblea può essere tenuta mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto potrà avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che dovrà aver luogo trascorse 24 ore dalla data fissata per la prima.

Ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, l'assemblea può inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori/consiglieri devono astenersi dal voto.

**ART. 13** - L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.



In seconda convocazione, l'Assemblea, dopo 1 ora dalla convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

**ART. 14** - L'Assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica di statuto, è regolarmente costituita, con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre/quarti) degli associati e delibera con la maggioranza dei soci presenti (siano essi intervenuti o rappresentati per delega).

Nella seconda convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati (siano essi intervenuti o rappresentati per delega) e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Potrà essere indetta una terza convocazione, trascorsi 15 giorni dalla seconda, che sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibererà con il voto unanime dei presenti.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, è necessario il quorum indicato all'art.19 del presente statuto.

**ART. 15** - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è di norma presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**ART. 16** - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione; esso è costituito da un minimo di tre a un massimo di nove membri scelti tra i soci maggiorenni.

I Consiglieri restano in carica per un periodo stabilito dall'assemblea dei soci che li elegge ma non superiore a tre anni; essi sono sempre rieleggibili; i candidati non devono trovarsi in nessuna condizione di ineleggibilità e decadenza previste dall'art 2382 C.C. cioè non possono essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati a pena.

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri, il Consiglio Direttivo può rimanere in carica, ma nel caso decadano più della metà dei Consiglieri, l'assemblea deve provvedere alla nomina di una nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vice-Presidente; inoltre può essere convocato su richiesta dei due terzi dei suoi componenti.

Esso assume le deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un voto.

Vengono redatti i verbali di ogni riunione e vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio al termine di ogni riunione o nella riunione successiva, e conservati agli atti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Promuovere le attività in conformità agli scopi istituzionali previsti nel presente statuto;
- Nominare al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, ed eventualmente affidare ruoli o funzioni o responsabilità ad altri Consiglieri;
- Deliberare l'accettazione di nuovi soci, direttamente o tramite un proprio delegato, e deliberare l'esclusione di soci inadempienti o giudicati contrari e dannosi all'Associazione;
- Incaricare, eventualmente, persone socie o non socie, a ricoprire incarichi di responsabilità, in relazione a particolari obblighi di legge o di organizzazione;
- Redigere i regolamenti operativi o funzionali allo svolgimento corretto delle attività, che potranno secondo le esigenze, essere presentati per l'approvazione all'assemblea dei soci;
- Definire le attività strumentali e secondarie in attuazione della legge di riferimento;
- Riunirsi ogni qualvolta sia necessario, per deliberare su questioni di sua competenza per garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;
- Redigere per tempo il rendiconto economico-finanziario in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.

## **PRESIDENTE**

**ART. 17 - Il Presidente** ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.

In assenza di conferimento di idonea e specifica delega ad altra persona, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, il Presidente ha, inoltre, le seguenti responsabilità:

- La responsabilità del corretto trattamento dei dati personali in base al GDPR Regolamento Europeo n. 679/2016;
- La responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008 e succ. modificazioni.

Per le questioni di carattere legale conseguenti al suo ruolo, il Presidente potrà nominare avvocati, a spese dell'associazione, previo consenso del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento prolungato, le mansioni e le responsabilità del Presidente spettano direttamente al Vice- Presidente.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

##### **ART. 18 - COLLEGIO SINDACALE**

Qualora l'assemblea lo ritenga necessario, o quando le norme di legge lo impongano, potrà essere nominato un organo di controllo, monocratico o collegiale ai sensi dell'art. 2393 e seguenti del C.C.

Essi rimangono in carica tre anni dalla loro nomina e sono sempre rinominabili.

L'assemblea che nomina l'organo di controllo ne determina il compenso.

#### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**


**ART. 19** - In caso di scioglimento, deliberato con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei soci iscritti a libro soci, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato ad altri Enti del Terzo Settore, sentito l'organismo di controllo competente in base alla normativa vigente, in ogni caso ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

In caso di scioglimento per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 20** - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, gli eventuali regolamenti interni, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

Il Segretario verbalizzante

  
\_\_\_\_\_

Il Presidente

  
\_\_\_\_\_

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 6456  
ATTO PRIVATO SERIE 3  
STIPULATO IL 26/10/2020 REGISTRATO IL 10/11/2020  
NUMERO ELENCO ATTI 3006456

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: RCCFRC80L50C107A ROCCHI FEDERICA  
ID. TELEMATICO: TGU20L006456000NE

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO  
N.ORD. COD.FISC.  
1 - 94121070364

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI  
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE  
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI  
VALORE DICHIARATO : 0,00  
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1